

Legge regionale 11 luglio 2011, n. 10.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011.

Art. 19.

(Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituita dalla seguente:

"c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

- 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
- 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
- 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
- 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;"

2. Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:

" 5. La quota parte dei canoni di locazione annualmente incassati dall'ente gestore, eccedente i costi generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che non può comunque essere inferiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 38, comma 9, costituisce rimborso dei finanziamenti, rimane nella disponibilità dell'ente gestore, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra l'ente proprietario e l'ente gestore, è versata da parte delle ATC competenti per territorio nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica), ed è destinata, di concerto con l'ente proprietario alle seguenti finalità:

- a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali e regionali;
- b) al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, acquisto, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia sociale carenti di tali opere;
- c) al ripianamento dei disavanzi di gestione delle ATC."

3. Al comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 3/2010 dopo le parole: "avvenuto versamento" sono aggiunte le parole: "nella gestione speciale".

4. L'articolo 51 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 51. (Gestione e reimpiego dei rientri)

1. I rientri derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia sociale e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'articolo 49, comma 3, nonché una quota pari al 50 per cento dei rientri dell'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo operate ai sensi dell'articolo 50, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari, sono contabilizzati da parte delle ATC competenti per territorio nella gestione speciale e sono vincolati alla realizzazione di programmi finalizzati alla manutenzione e all'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale.

2. Un'aliquota massima del 20 per cento dei rientri di cui al comma 1, derivanti dall'alienazione degli alloggi di proprietà delle ATC, può essere destinata dalle medesime al ripianamento del disavanzo di cui all'articolo 37.

3. La quota di rientri derivanti dall'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo eccedente la quota indicata al comma 1, può essere destinata, oltre che al reinvestimento in programmi di edilizia sociale, anche alla realizzazione o all'acquisto di unità immobiliari, ad uso abitativo e non, da destinare alla locazione a canoni di mercato o alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.

4. Il reinvestimento dei rientri delle alienazioni operate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, facenti capo a diritti precedentemente maturati ai sensi dell'articolo 52, comma 2, è disciplinato dal presente articolo.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 45, comma 4, sono definite le fattispecie e le modalità di reinvestimento dei rientri di cui al presente articolo, nonché le modalità di comunicazione alla Regione delle somme introitate e degli utilizzi previsti."

5. Al comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 3/2010 le parole "dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012" e le parole "Fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".

6. Dopo il comma 8 dell'articolo 54 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento dell'alienazione degli alloggi, di cui all'articolo 45, comma 4, la Regione, a seguito di conferma degli enti proprietari, approva integrazioni ai piani di vendita già adottati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), esclusivamente in relazione a proposte presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge."